

# COMUNE di TARSIA

## ( Provincia di Cosenza )

Piazzale S. Francesco – C.A.P. 87040  
C.C.P. 12882874 – Codice Fiscale 88001270789 – Partita IVA 01515200788  
Tel. Centralino 0981.952015 – Fax 0981.952693 – Sindaco 0981.952093 – Segretario  
0981.952030

---

### CONVENZIONE

#### AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE CONGIUNTA (PUA E STRANIERI) ALLA COOPERATIVA\_\_\_\_\_

Richiamata la deliberazione N.6 del 23-01-2018.

In esecuzione della deliberazione N. 8 del 31-01-2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_del mese di Febbraio in \_\_\_\_, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_, avanti a me \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la carica di Segretario Comunale è legittimato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione medesima, si sono costituiti:

1) \_\_\_\_\_ responsabile del servizio socio-culturale, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ si costituisce in nome, per conto e nell'interesse del comune di \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, di seguito denominato Ente;

2) La Dott.ssa \_\_\_\_ Nata \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in c.da \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa \_\_\_\_\_, con sede operativa in via \_\_\_\_\_.

Componenti delle cui identità personali e della piena capacità giuridica io Dott.ssa \_\_\_\_\_ ufficiale rogante sono personalmente certa. Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

### PREMESSO

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ART .1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Forma oggetto della presente convenzione l'affidamento di servizi socio-assistenziali e gestione congiunta (P.U.A. e STRANIERI) alla cooperativa \_\_\_\_\_. Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto specificato e descritto nella presente convenzione, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni delle normative vigenti e delle disposizioni del Responsabile del Servizio.

#### ART .2 – DURATA

L'Ente affida alla Cooperativa \_\_\_\_\_ la prosecuzione di analogo servizio di gestione congiunta (P.U.A. e STRANIERI) per la durata di mesi 12, con due prestazioni socio-assistenziali settimanali a decorrere dal giorno successivo la stipula del presente atto, tenuto conto dei risultati attesi, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni, modalità, articoli contenuti nella presente convenzione, di cui le stesse dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

L'Ente e la Cooperativa si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, di dare disdetta alla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

#### ART .3 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Ente corrisponderà alla Cooperativa una somma complessiva di € 14.000,00, comprensiva di IVA (nella misura di legge poiché trattasi di prestazioni socio-assistenziali rese da Cooperative Sociali), per le prestazioni rese nell'arco dei 12 mesi stabiliti; il costo è comprensivo di ogni altro onere. La somma di € 14.000,00 resterà fissa ed invariata per tutta la durata della presente convenzione. A fronte di tale corrispettivo, la Cooperativa si impegna a fornire i servizi e le prestazioni socio-assistenziali richieste, con l'utilizzo di professionisti altamente formati e qualificati. Il prezzo concordato resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L'Ente corrisponderà alla Cooperativa Sociale la somma mensile di € 1.166,66 (IVA INCLUSA) a presentazione di regolare fattura mensile che dovrà riportare: il CODICE UNIVOCO del Responsabile ([OMIGJK](#)), il modello di tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato, successivamente fornito all'Ente dopo la stipula della Convenzione unitamente al CIG, presentati e/o trasmessi al prot. dell'Ente ([protocollo.tarsia@asmepec.it](mailto:protocollo.tarsia@asmepec.it)), al fine di richiedere il DURC.

#### **ART. 4 - ATTREZZATURE E MATERIALI**

L'Ente mette a disposizione della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ e nella fattispecie al professionista che la rappresenta, che opererà nell'Ente, presso gli uffici Socio-Culturali, tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività: postazione informatica e cancelleria necessaria. Sono a carico della Cooperativa \_\_\_\_\_, le spese del personale e in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione del servizio affidato.

#### **ART. 5- PERSONALE**

La Cooperativa VIBO SALUS dovrà comunicare le generalità dell'addetto ai lavori indicato a svolgere le mansioni suddette, esibendo il documento di riconoscimento, copia dei titoli. Durante la permanenza nei locali, l'incaricato della Cooperativa \_\_\_\_\_ designato a svolgere tali attività dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti degli amministratori, del Responsabile del Servizio Socio-culturale, nei confronti dell'Utenza, e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Presidenza.

L'incaricato non gradito all'Amministrazione per inadempienze o per contegno irrispettoso dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'affidamento. La Cooperativa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i propri dipendenti.

#### **ART. 6 - COMPITI DELLA COOPERATIVA VIBO SALUS**

La Cooperativa \_\_\_\_\_ ha l'onere di eseguire i servizi e le prestazioni socio-assistenziali richieste, nelle fasce orarie concordate con il Responsabile del Servizio Socio-culturale Dr. \_\_\_\_\_.

#### **ART. 7 - TUTELA DEL PERSONALE**

La Cooperativa \_\_\_\_\_ è responsabile degli eventuali infortuni dell'addetto designato, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di Legge.

La Cooperativa \_\_\_\_\_ s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro e tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc. La Cooperativa \_\_\_\_\_ si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali. Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Cooperativa \_\_\_\_\_ venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20%

dell'importo complessivo, verrà sospeso.

Le somme come sopra trattenute saranno corrisposte alla Cooperativa \_\_\_\_\_, soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto denuncia, né la Cooperativa \_\_\_\_\_ stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

#### **ART. 8 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Unico referente gestionale per la Cooperativa \_\_\_\_\_ è l'ufficio Socio-Culturale del Comune di \_\_\_\_\_. La perfetta e regolare esecuzione del contratto sarà costantemente verificata dal Responsabile.

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata dal Responsabile del Servizio, al Legale Rappresentante della Cooperativa, che adempirà entro 24 ore dal ricevimento di tale nota, alla sostituzione del personale. In caso di mancata diligenza e serietà in modo continuativo, si procederà alla risoluzione del contratto con addebito delle spese alla Cooperativa \_\_\_\_\_ appaltatrice oltre che al risarcimento del danno. L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alla persona e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento. L'Amministrazione Comunale si riserva di disdire la presente convenzione, anche senza preavviso, trattenendo eventuali somme dai mandati di pagamento di fine mese e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni diretti ed indiretti derivanti all'Ente.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA \_\_\_\_\_**

La Cooperativa \_\_\_\_\_ assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando l'addetto qualificato e i mezzi necessari come descritti negli articoli del presente contratto.

#### **ART. 10 - OFFERTA**

La Cooperativa \_\_\_\_\_ provvederà all'espletamento di tale servizio avvalendosi di personale proprio, altamente qualificato in possesso di titoli specifici per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali richiesti nella presente Convenzione, che opererà presso la sede comunale, nell'Ufficio di Servizi Socio-culturali di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.

#### **ART. 11 - FORO COMPETENTE**

Per eventuali contestazioni che insorgessero in dipendenza della presente convenzione, il Foro competente è il tribunale di Castrovillari, le parti eleggono il proprio domicilio legale presso il Comune di \_\_\_\_\_.

Letto confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SOCIO-CULTURALE  
(Dr. Carlo SICILIA)

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE